

**DELIBERAZIONE 19 GIUGNO 2014**  
**294/2014/R/EEL**

**RICONOSCIMENTO DI ACCONTI DI PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE PER LE**  
**IMPRESE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA CON MENO DI 5.000 PUNTI DI PRELIEVO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 giugno 2014

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione n. 5/04 e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 e il relativo Allegato A recante le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo Integrato- Periodo di regolazione 2004-2007;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/11) e i relativi Allegati A, B e C;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2014, 196/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 196/2014/R/EEL).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 168/11, l'Autorità ha dato attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 93/11, prevedendo l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo, con modalità parametriche per gli anni dal 2008 al 2011 e con modalità semplificate per gli anni successivi;
- in esito all'attività istruttoria svolta ai sensi del comma 5.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, gli Uffici dell'Autorità, hanno comunicato a 24 (ventiquattro) esercenti, tra quelli che hanno presentato istanza al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della medesima deliberazione, gli importi di spettanza a titolo di perequazione parametrica per gli anni dal 2008 al 2011;
- l'articolo 10, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, nelle more dell'adozione da parte degli enti locali di un sistema di contabilità economico patrimoniale necessario all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata, ha previsto la possibilità per questi enti, ammessi al regime, di richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un acconto sugli importi spettanti a titolo di perequazione parametrica;
- il comma 10.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11 ha previsto che gli acconti erogati dalla Cassa agli enti locali ammessi al regime siano ripetibili senza interessi nel caso in cui, a seguito di attività istruttoria, non risulti sussistere uno scostamento di perequazione specifica aziendale;
- il comma 10.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11 ha, altresì, previsto che gli acconti erogati dalla Cassa agli enti locali ammessi al regime siano ripetibili maggiorati di interessi, calcolati applicando il tasso di interesse legale, nel caso di mancata adozione da parte degli enti di un sistema di tenuta della contabilità basato su criteri economico patrimoniali, entro il 31 dicembre 2014;
- il punto 6, della deliberazione ARG/elt 168/11 ha stabilito di porre a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazioni ricavi di cui al comma 62 del Testo integrato – periodo di regolazione 2008-2011, gli oneri sostenuti dalla Cassa per il regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la deliberazione 196/2014/R/EEL ha avviato un procedimento per l'eventuale revisione delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11, in materia di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo;
- la deliberazione 196/2014/R/EEL, a fronte dell'istanza pervenuta dagli operatori di riconoscimento di acconti sugli importi di perequazione specifica aziendale parametrica già comunicati da parte degli Uffici dell'Autorità, tramite risultanze

istruttorie, agli esercenti ammessi al regime, ha stabilito di rimandare il suddetto riconoscimento ad un successivo provvedimento;

- il procedimento di cui alla deliberazione 196/2014/R/EEL potrebbe comportare modifiche ai meccanismi di determinazione della perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo sia relativamente a quella di tipo parametrico sia a quella di tipo semplificato, con conseguente modifica degli importi spettanti alle imprese ammesse al regime.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 196/2014/R/EEL, il riconoscimento di acconti relativi agli importi di perequazione specifica aziendale già comunicati da parte degli Uffici dell'Autorità, tramite risultanze istruttorie, agli esercenti ammessi al regime, nella misura prudenziale del 50% degli importi spettanti per gli anni dal 2008 al 2011, in ragione delle modifiche che potrebbero derivare dall'eventuale revisione dei meccanismi di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11;
- prevedere che gli acconti siano liquidati a valere sulle spettanze definitive di perequazione specifica aziendale, calcolata sia con modalità parametrica sia con modalità semplificata, secondo i meccanismi risultanti dal procedimento di eventuale revisione della deliberazione ARG/elt 168/11;
- prevedere che i medesimi acconti siano ripetibili, senza addebito di interessi, nel caso in cui, in esito alle istruttorie condotte ai sensi della deliberazione ARG/elt 168/11, gli esercenti beneficiari degli acconti non risultino avere diritto alla perequazione specifica aziendale determinata sia con modalità parametrica sia con modalità semplificata;
- confermare la previsione contenuta nell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11 di prevedere che gli acconti siano ripetibili, maggiorati di interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale, nel caso di mancata adozione da parte dell'ente locale beneficiario degli stessi, di un sistema di tenuta della contabilità basato su criteri economico patrimoniali entro il 31 dicembre 2014;
- prevedere l'obbligo da parte degli enti locali di comunicazione alla Cassa e all'Autorità, entro il 31 gennaio 2015, dell'avvenuta adozione di un sistema di contabilità avente le caratteristiche previste dall'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11;
- prevedere che la Cassa proceda nei confronti degli enti locali che non abbiano comunicato l'adozione di un sistema di contabilità entro il termine di cui al precedente alinea, alla ripetizione degli acconti erogati, maggiorati di interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale

#### **DELIBERA**

1. di prevedere, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 196/2014/R/EEL, il riconoscimento di acconti relativi agli importi di perequazione specifica aziendale parametrica alle imprese ammesse al regime, nella misura

prudenziale del 50% degli importi spettanti per tutti gli anni dal 2008 al 2011, come riportato nell'*Allegato A* al presente provvedimento;

2. di prevedere che gli acconti di cui al punto 1. siano riconosciuti a valere sulle spettanze definitive di perequazione specifica aziendale, calcolata sia con modalità parametrica sia con modalità semplificata secondo i meccanismi risultanti dal procedimento di cui alla deliberazione 196/2014/R/EEL;
3. di prevedere che la Cassa effettui le erogazioni ai sensi del punto 1. entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
4. di prevedere che gli acconti erogati ai sensi del punto 1. siano ripetibili da parte della Cassa, senza addebito di interessi, nel caso in cui, in esito alle istruttorie condotte ai sensi della deliberazione ARG/elt 168/11, gli esercenti beneficiari degli acconti non risultino avere diritto alla perequazione specifica aziendale determinata sia con modalità parametrica sia con modalità semplificata;
5. prevedere che gli enti locali comunichino alla Cassa e all'Autorità, entro il 31 gennaio 2015, l'avvenuta adozione di un sistema di contabilità avente le caratteristiche previste dall'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11;
6. prevedere che la Cassa, proceda, nei confronti degli enti locali che non abbiano comunicato l'adozione di un sistema di contabilità entro il termine di cui al punto 5., alla ripetizione degli acconti erogati, maggiorati di interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale;
7. di porre gli acconti erogati dalla Cassa ai sensi del presente provvedimento a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 54, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 giugno 2014

per IL PRESIDENTE  
*Rocco Colicchio*

